



CITTA' DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10059

UFFICIO TECNICO

via Palazzo di Città 8

tel. 0122-648331 - fax 0122-648340

tecnico@comune.susa.to.it

ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA

Prot.

Ordinanza n. 56 del 21.05.2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la propria Ordinanza di Sospensione Lavori n. 46 in data 26.03.2007, con la quale veniva disposta la sospensione dei lavori di scavo, reinterro e lavorazione inerti accertati in Frazione Traduerivi, località Benali, sui terreni distinti in mappa nel Foglio 15, particelle 102, 103, 1314, 104 e 105 del Catasto Terreni, da parte della ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro s.n.c. di Favro Attilio & C., con sede in Mompantero, Via Pampalù n. 8;

Accertato che le opere contestate risultano essere state eseguite senza alcun titolo abilitativo in area destinata all'attività agricola, esterna al vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.lgs 42/2004;

Ritenuto di dover applicare i provvedimenti sanzionatori stabiliti dalla Legge Regionale 22 novembre 1978, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 21 della Legge Regionale 22 novembre 1978, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 della legge 689/81 per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative;

ORDINA

Alla ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro s.n.c. di Favro Attilio & C., con sede in Mompantero, Via Pampalù n. 8, quale ditta esecutrice dei lavori;

LA RIMESSA IN PRISTINO

Entro giorni sessanta dalla notifica del presente atto, dell'intera area interessata dai lavori di scavo, riporto, deposito e lavorazione di materiali inerti, contraddistinta a Catasto Terreni nel Foglio 15, particelle 102, 103, 1314, 104 e 105, sita in Frazione Traduerivi, località Benali, rimuovendo dal sito ogni tipo di manufatto ed attrezzatura, riportando all'originaria situazione di area agricola produttiva, mediante spianamento del terreno di coltivo alla originaria quota di campagna e successivo inerbimento del terreno, e

DISPONE

L'applicazione della sanzione pecuniaria di €. 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo previsto dall'art. 21 della L.R. 69/78 e secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 16 della Legge 689/81;

Tale sanzione dovrà essere corrisposta entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica mediante versamento sul c/c postale 31015100 intestato a Servizio Tesoreria Comune di Susa;

Decorso il termine di giorni sessanta stabilito con il presente provvedimento senza che quanto stabilito venga eseguito verranno applicate le ulteriori sanzioni previste dalla L.R. 69/78.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa a:

- Regione Piemonte, Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- Provincia di Torino, Servizio V.I.A. e Pianificazione e Gestione dell'Attività estrattiva
- Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Torino
- Corpo di Polizia Municipale di Susa

Il Responsabile del Procedimento riguardante la presente pratica è il Geom. Favro Diego, del Settore Edilizia Privata e Urbanistica dell'Ufficio Tecnico.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nei sessanta giorni successivi, presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Diego Favro

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Valerio Menone

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo comunale di Susa dichiara di aver oggi notificato la presente aconsegnandola a mani di
in qualità di

Susa,

Il Ricevente

Il Notificatore.....